

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 341

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 febbraio 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”
E ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2011, N. 5
“INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE,
LOCANDE, TAVERNE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 27/2009)

1. L'articolo 75 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“Art. 75 (Esercizio delle funzioni amministrative)

1. I Comuni, in base agli indirizzi di cui all'articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti:

- a) della rete ordinaria;
- b) delle autostrade e dei raccordi autostradali.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), concerne:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
- c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
- d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;
- e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
- f) la revoca, sospensione e decadenza delle autorizzazioni;
- g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
- h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), concerne:

- a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Rientrano nella competenza dei Comuni anche le richieste di modifica, di trasferimento della titolarità e di gestione degli impianti costituenti potenziamento, siano essi della rete ordinaria, autostradale o dei raccordi autostradali.

5. Alle concessioni di cui al comma 3, lettera a), per quanto non previsto da questa legge, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

6. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 76.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 77 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: “rispettivamente alla Regione e” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: “alla Regione e” sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: “La Regione o il Comune”, sono sostituite dalle parole: “Il Comune”.

4. Al comma 6 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: “La Regione o il Comune”, sono sostituite dalle parole: “Il Comune” e le parole: “alla Regione o” sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 27/2009)

1. L'articolo 79 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 79 (Incompatibilità degli impianti stradali)

1. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla careggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7, del codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992;
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.

2. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto

stesso, avviene sulla careggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7, del codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.

3. E' considerato altresì incompatibile un impianto non provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità.

4. I Comuni procedono all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dalle vigenti disposizioni statali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, e di quelli fissati da questa legge nell'ipotesi di cui al comma 3. Per gli impianti incompatibili il Comune competente per territorio dichiara la decadenza dell'autorizzazione e l'impianto è smantellato con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5.”.

Art. 4

(Sostituzione del titolo della l.r. 5/2011)

1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009, che alla data di entrata in vigore di questa legge risultano sprovvisti di servizi igienico-sanitari, possono continuare a svolgere la loro attività purché non dotati dei servizi accessori di cui all'articolo 73 della medesima l.r. 27/2009.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli impianti devono essere adeguati alla normativa vigente in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore di questa legge, presentata ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio).

Art. 7

(Abrogazione)

1. L'articolo 74 della l.r. 27/2009 è abrogato.